



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 14/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1252

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10286 DEL 14/07/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ FARMACIA DOTT.SSA CATERINA MARIA CARLUCCI - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS) – DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO AL DOTT. VINCENZO PALAZZO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i."*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *"Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i."* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare"*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *"Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)"*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *"Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025"* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027"*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *"Salute e Welfare"* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE dalla documentazione conservata in atti risulta che in data 18 febbraio 2024 è deceduta in San Lorenzo Bellizzi (CS), senza lasciare testamento, la dott.ssa Carlucci Caterina Maria, farmacista già titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di San Lorenzo Bellizzi, Via della Repubblica, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già gestita sotto forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 4399 del 19 settembre 1985, esecutiva al n. 5833 del 25 settembre 1985;

-CHE come evincesi dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà conservate in atti, rese da ciascuno dei coeredi della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, unici eredi della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria sono il coniuge sig. Larocca Leonardo, ed i fratelli sig. Carlucci Luigi e sig. Carlucci Federico; la suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attesta altresì che l'eredità della *de cuius* si è devoluta per successione legittima a favore del coniuge e dei fratelli, ed è stata accettata in modo tacito dai chiamati ad essa non essendovi disposizioni testamentarie;

-CHE con istanza datata 2 maggio 2024, trasmessa a mezzo PEC del 9 maggio 2024 conservata in atti, i sig.ri Larocca Leonardo, Carlucci Luigi e Carlucci Federico, in qualità di coeredi legittimi della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria, per come risulta dalle summenzionate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia con esercizio nel Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), Via della Repubblica snc, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, sotto la direzione tecnica del dott. Palazzo Vincenzo, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Cosenza;

-CHE con decreto dirigenziale n. 7732 del 5 giugno 2024 si è provveduto ad autorizzare, ai sensi di legge, gli eredi legittimi della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria, e precisamente il coniuge sig. Larocca Leonardo, ed i fratelli sig. Carlucci Luigi e sig. Carlucci Federico, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), sita in Via della Repubblica snc, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del dott. Palazzo Vincenzo, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-CHE in forza del suddetto provvedimento i coeredi legittimi hanno continuato l'attività di farmacia, in forma congiunta tra gli stessi, con la denominazione "*Eredi di Carlucci Caterina Maria*", sotto la responsabilità di un direttore, individuato nella persona del dott. Palazzo Vincenzo, farmacista iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

-CHE la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi, denominata "*Eredi di Carlucci Caterina Maria*" e regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascrivito alla defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;

-CHE in data 11 febbraio 2025 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Cosenza la dichiarazione di successione in morte della dott.ssa Carlucci Caterina Maria annotata al n. 26747 del Volume 88888;

-CHE con istanza datata 4 giugno 2025 trasmessa a mezzo PEC del 5 giugno 2025, conservata in atti, il dott. Palazzo Vincenzo, farmacista, in qualità di titolare della ditta individuale avente denominazione "*Farmacia Palazzo Vincenzo*", con sede nel Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), Via della Repubblica snc, ha chiesto in capo a sé medesimo il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via della Repubblica snc, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria in virtù della D.G.R. n. 4399 del 19 settembre 1985;

-CHE il giorno 29 maggio 2025, in San Marco Argentano (CS), con atto pubblico di cessione di azienda-farmacia a rogito notaio dott.ssa Anna Calvelli, Repertorio n. 73.130, Raccolta n. 21.797, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 30 maggio 2025 al n. 10.291 Serie 1T, i coeredi legittimi della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria, hanno ceduto al dott. Palazzo Vincenzo, farmacista, titolare dell'omonima azienda denominata "*Farmacia Palazzo Vincenzo*", che ha accettato ed acquistato, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica unica rurale del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente in Via della Repubblica snc, caduta in comunione ereditaria a seguito dell'apertura della successione legittima della dott.ssa Carlucci Caterina Maria e gestita dalla defunta farmacista, in forma di impresa individuale, in virtù della D.G.R. n. 4399 del 19 settembre 1985 e dai suoi coeredi legittimi, in forma di società di fatto denominata "*Eredi di Carlucci Caterina Maria*", in virtù del decreto dirigenziale n. 7732 del 5 giugno 2024;

-CHE il negozio giuridico di cessione di azienda-farmacia è sottoposto alla condizione sospensiva irretroattiva (in deroga all'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla parte cessionaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- alla data di stipula dell'atto pubblico di cessione di azienda-farmacia (29 maggio 2025) non risultava ancora decorso il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia, consistente – ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 7, comma 10, della legge 8 novembre 1991, n. 362 – in sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione in morte della dott.ssa Carlucci Caterina Maria, che in riferimento alla farmacia e ad altre entità patrimoniali è stata presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cosenza in data 11 febbraio 2025 e registrata al n. 26747, vol. 88888;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla parte cessionaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la parte cessionaria diviene titolare del diritto di esercizio della farmacia;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la parte cessionaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva, continua ad operare sotto forma di società di fatto, costituitasi per fatti concludenti tra i coeredi legittimi della *de cuius* a seguito dell'apertura della successione ereditaria;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Palazzo Vincenzo, la sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), corrente in Via della Repubblica snc, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Palazzo Vincenzo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. e)* della L.R. 9 aprile 1990 n. 18, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 23 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 460718 del 24/06/2025 e mail prot. n. 490987 del 03/07/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 6 giugno 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Palazzo Vincenzo, attestante l'insussistenza di cause ostative all'acquisto della titolarità di farmacia e delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge n. 475/1968;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Palazzo Vincenzo, attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal dott. Palazzo Vincenzo, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0077195_20250613 del 13/06/2025, relativa al dott. Palazzo Vincenzo, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della farmacia della defunta dott.ssa Carlucci Caterina Maria - sede farmaceutica unica rurale del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS) - nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via della Repubblica snc, dalla gestione ereditaria della società di fatto denominata "*Eredi di Carlucci Caterina Maria*" - costituitasi per fatti concludenti a seguito dell'apertura della successione legittima della *de cuius* ed autorizzata con decreto dirigenziale n.7732 del 5 giugno 2024, in capo al dott. Palazzo Vincenzo, titolare della ditta individuale denominata "*Farmacia Palazzo Vincenzo*" (P. IVA 03963300789), sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0077195_20250613 del 13/06/2025, relativa al dott. Palazzo Vincenzo, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al farmacista interessato;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Lorenzo Bellizzi (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)